Lettera "A" STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede.

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., l'associazione senza fini di lucro denominata "**Associazione sportiva dilettantistica ShenShan**".

L'associazione ha sede in Roma, via Flavio Stilicone 169 e potrà istituire sedi secondarie e distaccate anche all'estero. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

I locali in cui si svolgono le attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il sodalizio, uniformandosi alle direttive del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con DPCM del 28 maggio 2020, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo. Potrà altresì affiliarsi ad ulteriori Organismi affilianti (FSN/DSA/EPS) anche contemporaneamente nonché ad Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e direttive. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte degli Organismi affilianti ai quali è affiliata l'associazione, la stessa è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ARTICOLO 2 - Scopo ed oggetto.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline del Taijiquan (Tai Chi Chuan), Tuei Shou, Qi Gong**,** dell'Yi chuan e di quelle discipline nelle quali individua importanti valori per l'integrità della salute fisica, psichica e spirituale della persona, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

A tal fine l'Associazione pertanto potrà:

- aderire ad altre associazioni aventi gli stessi scopi;
- potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva e culturale e ad Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Leghe sportive e simili, sia nazionali sia internazionali.
- esercitare attività di qualunque genere che concernono il raggiungimento dello stato di benessere fisico e globale dell'individuo e della persona;
- promuovere ed organizzare corsi di studio e di aggiornamento, seminari, incontri, dibattiti e spettacoli per gli associati;
- costituire una biblioteca multimediale, promuovere la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni attinenti ai contenuti culturali dell'Associazione;
- promuovere e coordinare ogni opportuno scambio d'informazione tra i propri associati e tra questi ed altre associazioni o enti che operano nel campo sportivo e culturale;
- offrire collaborazione a singoli, Associazioni, Enti pubblici o privati, che intendano usufruire delle competenze dell'Associazione.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'A.S.D. ShenShan è un'associazione apolitica con l'esclusione di ogni fine di lucro (in qualsiasi forma) e si prefigge uno scopo esclusivamente culturale divulgativo ed associativo.

ARTICOLO 3 - SOCI.

Il numero dei soci è illimitato; possono far parte dell'Associazione persone fisiche senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni, la cui domanda di adesione venga rivolta ed accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto della ammissione, la quota associativa, fissa e non restituibile, che verrà annualmente stabilita per l'importo dal Consiglio direttivo stesso.

I soci si distinguono in:

a) soci fondatori
b) soci operatori
c) soci ordinari
d) soci sostenitori

Sono **soci fondatori** coloro che hanno costituito l'associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo, con voto unanime attribuisce tale qualifica.

Sono **soci operatori** coloro che svolgono la loro attività operativa e professionale all'interno dell'associazione.

Sono **soci ordinari** coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti di qualsiasi natura e loro associazioni, aderiscono all'Associazione versando la quota associativa annuale.

Sono **soci sostenitori** persone fisiche, giuridiche o altre associazioni e società di qualsiasi natura che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per l'associato ordinario, solo ed elusivamente con interventi di sostenimento finanziario dell'associazione, senza alcuna attività all'interno di essa.

Il Consiglio Direttivo può deliberate la nomina di soci onorari, i quali sono esonerati dall'obbligo del versamento delle quote associative.

ARTICOLO 4 - Ammissione dei soci.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che delibera senza obbligo di motivazione, su proposta del richiedente. Tutti i soci, oltre all'elettorato attivo e passivo, hanno diritto di partecipare alle iniziative, nonché il dovere di attenersi e di uniformarsi alla normativa stabilita dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le società, Assicurazioni ed Enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 5 - Diritti ed obblighi dei soci.

Si cessa dalla qualità di socio dell'Associazione per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
d) per morte o scioglimento dell'Ente o Istituzione associata;
e) che, in qualunque modo arrechi danni gravi; anche morali all'Associazione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dalla lettera b), e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e gli eredi dei soci defunti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non rivalutabile.

ARTICOLO 6 - Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

ARTICOLO 7 - Assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'associazione che sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, se ricorra il caso, per la nomina delle cariche sociali; l'assemblea può essere convocata inoltre ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano o ne faccia domanda almeno un terzo dei soci ordinari in regola con i versamenti delle quote o un quinto dei soci fondatori o un terzo dei soci operatori: in tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, è disposta dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o altrove, mediante affissione in sede almeno 15 giorni prima, e/o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

ARTICOLO 8 - Delibere delle assemblee.

L'assemblea ordinaria:

- esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'annata precedente e formula proposte per il programma successivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo e sulla copertura del disavanzo e dell'avanzo di gestione;
- delibera sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- delibera sull'ammissione degli associati onorari e sostenitori e sulla nomina dei soci fondatori;
- delibera sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e sulle relative modifiche;
- delibera sul trasferimento della sede.
- delibera sull'affiliazione ad altre associazioni;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale compenso annuo;
- delibera su quant'altro sia riservato alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto, o in quanto le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

ARTICOLO 9 - Costituzione e delibere assembleari.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei presenti e la delibera è presa a maggioranza dei presenti. Si applicano in ogni modo le norme relative del codice civile artt.20 e 21.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tutti i soci fondatori e di tutti quelli operatori, anche per delega, e può deliberare in prima convocazione con il parere favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione può deliberare con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Tutti i soci, singoli o associati, hanno diritto ad un voto, qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

A tutti i soci è consentito farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto di partecipare; ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente ed assistita da un Segretario, entrambi nominati dall'Assemblea stessa.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni deve essere redatto verbale da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 10 - Audio/video Assemblee.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio - video collegati - a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 11- Consiglio Di Amministrazione.

L'Assemblea è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre e non più di sei membri secondo le determinazioni dell'assemblea che procede all'elezione.

I membri del Consiglio Di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti anche persone fisiche non socie.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva

Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede dell'Associazione o altrove per iniziativa del Presidente, il quale sarà comunque obbligato a convocarlo quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le delibere devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza da altro socio fondatore designato dai Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio;

Dell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
h) affidare con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
i)

ARTICOLO 12 - Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente; può nominare inoltre il Segretario ed il Tesoriere, scelti tra i soci fondatori dell'Associazione. Tutte le cariche sono gratuite. In caso di assenza, o d'impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

ARTICOLO 13 - Poteri del Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Cura la realizzazione di tutte le attività deliberate dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

ARTICOLO 14 – Rendiconto economico.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto finanziario di esercizio, in formato semplice, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto finanziario di esercizio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto finanziario di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 15 - Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità donazioni e legarti;
d) contributi dello stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 16 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, questa provvederà poi alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad enti aventi le stesse o simili finalità o che perseguano fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea e nell'osservanza delle norme di legge in materia.

ARTICOLO 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ARTICOLO 18 - Norme finali.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente

Laura Manzuoli

_____